

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

^^^

PER: GIULIANA PALMA (C.F.: PLMGLN82S45F839X), nata a Napoli il 05.11.1982 e residente a Pollica (SA) in Via Pinuccio Fontana n. 43 (84068), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSA DNC 65M03 H501Z; Fax n.: 06 42005658; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da mandato in calce al presente atto;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR) in persona del Ministro *pro-tempore* – **U.S.R. PER LA CAMPANIA** in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in Via Armando Diaz, 11 (80134), con notifica via PEC al seguente indirizzo: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistente-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: Tutti i docenti collocati nelle graduatorie GPS per la provincia di Napoli, classe di concorso "A059 – TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA".

-Controinteressati-

OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE INSERITA NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE (GPS) CON IL LEGITTIMO PUNTEGGIO RISULTANTE DAI TITOLI DICHIARATI E POSSEDUTI.

PREMESSA IN FATTO

- La ricorrente è una dipendente del Ministero dell'Istruzione in qualità di docente, che attualmente non presta servizio in alcuna Istituzione Scolastica e la cui ultima sede è stata l'Istituto Comprensivo "Falcone – Catullo" di Pomigliano D'Arco (NA).



- La docente ha correttamente presentato domanda per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), su classe di concorso "A059 – Tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza", nella quale ha dichiarato tutti i titoli ed i servizi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio per la classe di concorso per cui possiede tutti i requisiti **(Cfr. doc. 1)**.
- Con Decreto prot. n. 15235 del 03.09.2020 il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania pubblicava *"le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI –posto comune e sostegno- del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022"* **(Cfr. doc. 2)**.
- La docente veniva pertanto inserita nella prima fascia delle GPS con il punteggio totale di 44,00 punti, determinati nella seguente misura **(Cfr. doc. 3)**:

1	NA	PANARO	DANIELA	21/10/1961	TA	A059	SS	I	1		63,00	26,50	5,00	125,00	219,50
2	NA	GARGIULO	CARLO	17/11/1975	NA	A059	SS	I	1		66,00	0,00	0,00	84,00	150,00
3	NA	RUOCCO	SIMONA	27/04/1984	NA	A059	SS	I	1		78,00	34,00	6,00	29,00	147,00
4	NA	FIDANZA	CANIO	27/11/1985	PZ	A059	SS	I	1	S	8,00	18,00	30,00	47,00	103,00 *
5	NA	COLELLA	GIUSEPPE	13/07/1986	AV	A059	SS	I	1	S	8,00	11,00	30,00	48,00	97,00
6	NA	CASCONI	SEBASTIANO	07/02/1970	NA	A059	SS	I	1	S	8,00	13,00	0,00	43,00	64,00
7	NA	NOCERA	ANGELA	02/01/1990	NA	A059	SS	I	1		12,00	3,00	36,00	1,00	52,00
8	NA	BARONE	PAOLO	01/06/1987	NA	A059	SS	I	1	S	8,00	11,00	6,00	22,00	47,00 *
9	NA	PALMA	GIULIANA	05/11/1982	NA	A059	SS	I	1		32,00	11,00	0,00	1,00	44,00

- La docente, dopo aver ricevuto la convocazione da parte del Ministero, assisteva del tutto inaspettatamente alla rettifica delle graduatorie ed al suo collocamento nelle graduatorie di II fascia, con il medesimo punteggio di 44,00 punti attribuito ai fini dell'inserimento nella I fascia.
- Il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Campania, con decreto prot. n. 20995 del 20.10.2020, motivava tale rettifica *"per la classe di concorso A059 in quanto privi del titolo di accesso richiesto"*, disponendo *"l'inserimento degli stessi nella seconda fascia della suindicata graduatoria, con il punteggio precedentemente attribuito"* **(Cfr. doc. 4)**.
- Tale rettifica è del tutto illegittima, essendo la ricorrente in possesso di tutti i titoli richiesti dall'O.M. n. 60/20 ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie **(Cfr. doc. 5)**.
- Si rappresenta infatti che la Prof.ssa Palma, in data 26.01.2018, ha conseguito presso la



“Universitat Internacional Valenciana” (Spagna) il titolo di abilitazione all’insegnamento *"Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Especialidad en Música"* che il Ministero, con decreto prot. n 566 del 12.05.2020, ha riconosciuto quale *“titolo di abilitazione all’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado” nella classe di concorso “A059” (Cfr. doc. 6).*

- Risulta pertanto del tutto illegittimo il mancato inserimento della docente nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze, in quanto il titolo posseduto dalla ricorrente costituisce una vera e propria abilitazione, in linea con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 3 dell’O.M. n. 60/2020, che così dispone:

6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
 - 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
 - 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
 - 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
 - ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
 - 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
 - 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
 - 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

- La prima fascia delle GPS è pertanto costituita da tutti quei docenti in possesso del titolo di abilitazione nella quale rientra a pieno titolo quella posseduta dalla ricorrente, come



comprovato anche dall'estratto della verifica dei suoi titoli di cui alla domanda di partecipazione, nel quale vi è un espresso riferimento al "**Titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**" (Cfr. doc. 7).

- È del tutto illegittima la condotta dell'Amministrazione, che ha inserito la ricorrente nella II fascia delle GPS alla stregua di altri docenti che non sono in possesso del titolo abilitativo, per di più mantenendo lo stesso punteggio riconosciuto in sede di collocazione all'interno della prima fascia.
- È dunque evidente che l'Amministrazione è incorsa in un palese errore materiale, in quanto non ha considerato il possesso da parte della docente del titolo di abilitazione all'esercizio della professione, che legittima il suo inserimento nella prima fascia delle GPS, in conformità alle Tabelle di valutazione allegate all'O.M. n. 60/20, che prevedono l'attribuzione del relativo punteggio nella seguente misura:

A/3

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito I titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti	da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 = 11 da 96 a 100 = 12 8

- Di conseguenza, a causa di un errore di valutazione dell'Amministrazione, la docente si trova illegittimamente attualmente collocata nella II fascia delle GPS della Provincia di Napoli, avendo invece tutti i requisiti richiesti dalla legge e riconosciuti tra l'altro dallo stesso Ministero dell'Istruzione, per essere utilmente collocata nella prima fascia delle predette graduatorie.



- L'illegittimo trattamento subito dalla ricorrente deve pertanto essere in tale sede rilevato, al fine di consentire il collocamento della stessa nella I fascia delle GPS per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Occorre preliminarmente osservare, in relazione alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie che, come sostenuto dalla recente sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017), *"che occorre distinguere: Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"*.

È evidente nel caso di specie che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto la ricorrente si trova a censurare l'operato dell'Amministrazione che, per mero errore materiale e di valutazione, ha collocato la ricorrente nella II fascia delle GPS pur in presenza di un titolo di abilitazione, riconosciuto dallo stesso Ministero nel mese di maggio 2020, che legittima l'inserimento della predetta nella I fascia.

NEL MERITO



I. DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE INSERITA NELLA I FASCIA DELLE GPS IN QUANTO IN POSSESSO DI TITOLO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DOCENTE.

L'Amministrazione, in palese violazione di quanto indicato nella Tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 60/20, ha rettificato la I fascia delle GPS, collocando la ricorrente nella II fascia, pur in presenza di un valido titolo di abilitazione riconosciuto dallo stesso Ministero in data 12.05.2020.

La ricorrente intende pertanto rivendicare la sua collocazione nella I fascia delle GPS, in quanto in possesso di tutti quei requisiti che legittimano tale inserimento, che il Ministero avrebbe comunque dovuto considerare trattandosi di titoli già in suo possesso.

L'Amministrazione, del tutto inopinatamente, ha inserito la ricorrente nella seconda fascia unitamente a candidati che non sono in possesso dell'abilitazione, senza dunque considerare il valido titolo riconosciuto in Italia e meritevole di essere valutato ai sensi dell'O.M. n. 60/20.

Ne è prova il fatto che dal prospetto allegato alla domanda di partecipazione ed avente ad oggetto l'inserimento dei titoli, vi è l'attribuzione del punteggio corretto per il possesso del titolo abilitativo.

È evidente la responsabilità in capo all'Amministrazione resistente la quale, in conformità ai principi di buon andamento e buona fede, è obbligata a rimuovere le conseguenze negative del macroscopico errore in cui è incorsa, che ha determinato una illegittima collocazione della docente nella II fascia delle GPS, in luogo di quella legittimamente spettante.

Nel caso che ci occupa, la stessa Amministrazione avrebbe infatti dovuto verificare la sussistenza del titolo di abilitazione posseduto dalla docente e mantenere la stessa all'interno della I fascia, nella classe di concorso "A059" di appartenenza

La ricorrente ha dunque subito un ingiusto trattamento, che deve essere in tale sede rilevato al fine di consentire il suo legittimo inserimento nella I fascia delle GPS, in conformità ai titoli posseduti e a tutta l'esperienza professionale maturata e dichiarata nella domanda di partecipazione.

II. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO.



L'illegittima valutazione del punteggio della docente è stata determinata da un errore imputabile all'Amministrazione, che non ha valutato correttamente il titolo di abilitazione posseduto dalla ricorrente e dallo stesso Ministero riconosciuto quale titolo abilitante.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che *“...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti”* (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977). In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la



decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema “predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande”, proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre “pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: “Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)”; facendone discendere che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)” (**Cfr. doc.ti 8-9: Sentenza TAR Puglia n. 461/2020; Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020**).



Le disfunzioni operative dell'Amministrazione sono pertanto da imputarsi al Ministero stesso, che con la sua condotta ha cagionato un grave pregiudizio alla docente la quale, in maniera del tutto illegittima, è stata privata del legittimo inserimento nella I fascia delle GPS, pur in presenza di un valido titolo di abilitazione riconosciuto in Italia.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, **non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti**”* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

È evidente che, nel caso di specie, sono state poste a carico della ricorrente una serie di disfunzioni ed errori imputabili alla sola Amministrazione, che ha proceduto all'inserimento della stessa nella II fascia delle GPS senza considerare il titolo di abilitazione legittimante la collocazione nella I fascia.

Sul punto, con riferimento ad una procedura non dissimile da quella oggetto del presente giudizio, il Tribunale di Massa ha sancito che l'Amministrazione deve sempre concedere il soccorso istruttorio e che la stessa ha l'obbligo di intervenire laddove si siano presentati difetti nel sistema o errori procedurali **(Cfr. doc. 10)**.

Le GPS sono graduatorie rettificabili e, quindi, non definitive, come *“si evince dai commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 8, che prevedono ulteriori verifiche e controlli “ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, **ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante**” e considerato che “una procedura informatizzata non possa sostituire il controllo e le responsabilità umane; che l'art. 12 CAD prevede che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente*



*Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b); che pertanto le procedure informatizzate devono essere improntate a criteri di semplicità e trasparenza; che la p.a. non può utilizzare procedure on line eccessivamente complicate e penalizzanti, né deresponsabilizzarsi demandando all'informatica i compiti del responsabile del procedimento; che altra questione è quella della sproporzione tra l'imponente numero di domande e l'esiguo personale preposto; **che tuttavia le carenze organizzative della p.a. non possono pregiudicare il diritto al lavoro dei più meritevoli in base ai titoli posseduti**'.*

Per tutti i suesposti motivi, l'Amministrazione è tenuta ad inserire la docente, appartenente alla classe di concorso "A059 – Tecnica di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza", nella prima fascia delle GPS, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'O.M. n. 60/20 e del titolo di abilitazione alla professione docente.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l'udienza di discussione di cui all'art. 420 C.P.C., e istruita la causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO,

- **DICHIARARE ED ACCERTARE** il diritto della ricorrente ad ottenere il legittimo inserimento nella prima fascia delle GPS per la Provincia di Napoli, in quanto in possesso del titolo di abilitazione richiesto dall'O.M. n. 60/20;
- **CONDANNARE** l'Amministrazione alla rettifica della I fascia delle GPS, con immediato inserimento della docente nella legittima posizione spettante e con il relativo punteggio di 44,00 punti, risultante dai titoli complessivamente posseduti.

Con espressa riserva di agire con separato giudizio al fine di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di incarichi di lavoro non assegnati a



causa della illegittima collocazione della ricorrente all'interno della II fascia delle GPS, in luogo di quella spettante nella I fascia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.

Si allega, in copia, la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. Decreto M.I. prot. n. 15235 del 03.09.2020;
3. Graduatoria I fascia GPS;
4. Decreto M.I. prot. n. 20995 del 20.10.2020;
5. Ordinanza ministeriale n. 60/2020;
6. Decreto M.I. prot. n. 566 del 12.05.2020;
7. Scheda di valutazione dei titoli;
8. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020;
9. Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020;
10. Sentenza Tribunale di Massa del 03.11.2020.

Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre e produrre.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che la causa ha un valore indeterminabile, pertanto l'importo del C.U. dovuto è pari ad € 259,00.

Roma, 12.11.2020

Firmato digitalmente
Avv. Domenico Naso

^^^

ISTANZA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che



sono collocati all'interno delle GPS di appartenenza della ricorrente nella medesima classe di concorso "A059".

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale può essere autorizzata la notificazione del ricorso *"con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;

- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Voglia pertanto autorizzare la notifica del ricorso che precede nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GPS di appartenenza della ricorrente.

Roma, 12.11.2020

Avv. Domenico Naso

